

74



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

10.01 Settore Demanio e Patrimonio

Via Metastasio 25/29
80134 - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0030949 16/01/2012

Titolo: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario: Demanio e Patrimonio

Classifica: 4.1.1.



5397/2005 CC

N. Pratica:

GIANCOTTI CRISTIAN c/ Regione Campania + Provincia Napoli + Comune di Napoli

Oggetto: **Sentenza 12753/11 del Tribunale di NAPOLI.**

Si trasmette la sentenza in oggetto emarginata, con l'invito ad assumere le determinazioni di competenza, onde evitare un ulteriore aggravio delle spese, conseguente alla procedura di esecuzione forzata e preannunciando la volontà di questa difesa di non proporre appello in mancanza di valide indicazioni contrarie del Vs. Settore, considerato il corretto iter motivazionale della sentenza.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Pasquale D'Onofrio

Tel. 081 / 796 35 19
Fax 081 / 796 37 66

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

DEM. E PATRIMONIO PRESA IN CARICO
23 GEN. 2012

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO
ASSEGNATA AI SERVIZI
DEMANIO.....
20 GEN. 2012
PATRIMONIO.....
TECNICO.....
DEMANIO.....

cc. 5397/05



Sentenza n. 12753/2011 del 22/11/2011
Ruolo n. 40458/2005

12753/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – seconda sezione civile - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

Def. 16510/11

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 40458 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2005

TRA

GIANCOTTI CRISTIAN.

GNCCST07F839G

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI NAPOLI, COMUNE DI
NAPOLI.

prod. 4

CONVENUTI

rappresentati e difesi come in atti.

Il Giudice, viste le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza
odierna, decide la causa a seguito di discussione orale ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della motivazione e del
dispositivo.

Il fatto storico non è, sostanzialmente contestato.

Risulta, pertanto, provato che l'attore, in data 20.10.01, mentre
percorreva a bordo di un motociclo la SS 162 all'altezza della rampa
d'ingresso Barra/Ponticelli, cadeva al suolo subendo gravi lesioni.

sentenza proc. n. 40458/05 r.g. pag. 1

Dalla documentazione fotografica prodotta risulta che sulla rampa vi era una sconnessione del manto stradale che attraversava l'intera carreggiata ed il limite di velocità di 90 km orari.

Ne consegue che alcun responsabilità può essere ascritta all'attore dato che l'insidia era inevitabile, non era segnalata ed era consentita una velocità sostenuta.

L'ente obbligato alla manutenzione della strada, pertanto, è responsabile del sinistro accaduto.

Resta da identificare tale ente poiché tutti i convenuti eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva.

A tal fine occorre prendere le mosse dalla disciplina dettata in materia e dalla documentazione acquisita agli atti.

Il D.L.vo 30.3.1999 n. 96 all'art. 38 sancisce che sono esercitate dalla Regioni le funzioni amministrative, di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

All'art. 39 del summenzionato D.L.vo si dice che spettano alla Provincia le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza.

Il tratto di strada in questione, già appartenente all'ANAS, fu trasferito in data 17 ottobre 2001 alla Regione Campania in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.2.2000. Dal verbale di consegna acquisito in atti risulta che in data 17.10.01 il rappresentante della Regione Campania, ricevette la strada statale 162



sentenza proc. n. 40458/05 r.g. pag. 2

Dir. Nel verbale si dice che le strade venivano consegnate alla Regione Campania con le pertinenze e gli accessori relativi.

La Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 5634 del 27.10.01 trasferì alla Provincia di Napoli le strade ricevute dall'ANAS, tra cui la strada statale 162 dir. "per l'esercizio delle funzioni di gestione, come sancito dai Decreti Legislativi 112/98 e 96/99".

In data 21.12.01 venne sottoscritto il verbale di consegna.

All'epoca dei fatti, pertanto, la strada cui attiene la rampa in questione era stata trasferita alla Regione, che assumeva compiti "di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento" e non era ancora stata trasferita da questa alla Provincia. I compiti "di gestione delle strade regionali e provinciali ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza" poi demandati alla Provincia, quindi, facevano ancora capo alla Regione.

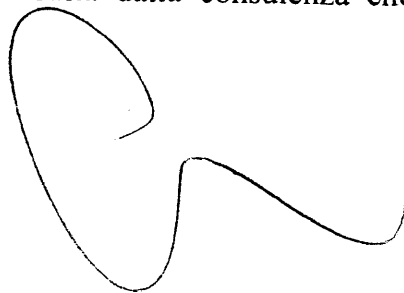
La rampa, quale pertinenza della strada, era stata anch'essa trasferita alla Regione.

L'onere di manutenzione della rampa in questione, e la relativa responsabilità omissiva, ricadono pertanto sulla Regione.

Veniamo, ora, alla liquidazione del danno.

Vanno risarcite le lesioni personali subite da Giancotti Cristian.

Circa il *quantum* della pretesa risarcitoria appaiono congruenti e correttamente formulate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; infatti risulta dalla consulenza che a seguito del sinistro



Giancotti Cristian riportò frattura del bacino, del femore, della fibula e del piede; lesione del midollo spinale; esiti cicatriziali.

A tali lesioni sono residuati postumi invalidanti consistenti in paralisi dell'arto inferiore sinistro e disturbi alla minzione ed all'erezione che si traducono in un tasso di invalidità permanente che il consulente tecnico di ufficio ha determinato in misura del 75 %.

A seguito delle lesioni, inoltre, Giancotti Cristian ha patito un periodo di invalidità temporanea totale stimabile in gg. 150 e di invalidità temporanea parziale pari a circa gg. 90.

Va sottolineato, per la quantificazione del danno, che l'attore, all'epoca del sinistro, era disoccupato né ha provato di avere alcun titolo di studio o qualificazione professionale.

Si può, pertanto, presumere un reddito futuro di basso importo e da compensarsi con la pensione di invalidità di cui il soggetto, indubbiamente, godrà.

Il danno patrimoniale subito, pertanto, può essere equamente determinato in euro 100.000.

Deve, poi, essere liquidato il danno biologico, inteso quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione della integrità psicofisica della persona, la cui ingiustizia e la conseguente risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., e più precisamente dall'integrazione di quest'ultima con la prima; va liquidato secondo una valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., utilizzando quale criterio di riferimento il parametro offerto dal cd. punto medio di invalidità e comprensivo del danno morale.

In tal modo esso viene determinato in euro 700.000 oltre euro 15.000 per i.t.t. ed euro 5.000 per i.t.p. (espresse all'attualità).

Pertanto la Regione Campania va condannata al pagamento in favore di Giancotti Cristian dell'importo globale di euro 820.000.

La somma è di già comprensiva della svalutazione monetaria la cui risarcibilità (anche d'ufficio), versandosi in ipotesi paradigmatica di debito di valore, è pacificamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (per tutte Cass. 30.7.1986, n. 4895) le quali riconoscono alla voce risarcitoria in esame la funzione di permettere la reintegrazione del patrimonio del danneggiato senza che lo stesso abbia a subire le conseguenze negative della perdita di valore di acquisto della moneta.

Il risarcimento da illecito extracontrattuale deve comprendere, inoltre, le perdite per il mancato godimento dell'equivalente monetario dei danni verificatesi nel periodo intercorso tra il prodursi di questi e la liquidazione.

In ordine al danno da ritardo in esame vanno considerate le acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza. Quest'ultima, in particolare, pur mettendo in evidenza che si è in presenza di una ipotesi di lucro cessante soggetto all'onere della prova, ha ritenuto che la stessa possa essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo riferimento a criteri equitativi, tra i quali quello dell'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito previa la valutazione delle circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito (Cfr. Cass. 6.8.1997, n. 7272; Cass. 3.6.1996, n. 5077 e Cass. 17.4.1996, n. 3622) e da calcolare *“sul valore della somma rivalutata annualmente ovvero mediante l'applicazione di un*

indice medio di rivalutazione" (in tal senso già Cass. 20.6.1990, n.

6209 e da ultimo Cass. 17.7.1997, n. 6570; Cass. 18.12.1996, n. 11313; Cass. 13.9.1996, n. 8269; Cass. 1.7.1996, n. 5963, Cass. 3.6.1996, n. 5077, Cass. 26.1.1996, n. 599 nonché le Sezioni Unite di cui appresso).

Orbene, nel caso di specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione delle somme dovute ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella della liquidazione del danno, dell'entità delle somme dovute, della misura del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento finanziario nonché delle condizioni soggettive del danneggiato si stima equo riconoscere, a titolo di risarcimento del danno da ritardo, gli interessi nella misura legale a decorrere dalla data del fatto e da calcolare sulla somma annualmente rivalutata. Tali criteri di liquidazione neutralizzano in modo adeguato il fenomeno del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria che, a seguire il criterio tradizionale di calcolare gli interessi "*compensativi*" al tasso legale sull'ammontare del risarcimento dei danni rivalutato, è foriero di indebiti arricchimenti.

Sulla somma rivalutata e sugli interessi da lucro cessante determinati come indicato decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza gli interessi legali *ex art.* 1282 c.c. (Cfr. Cass. 9.1.1996, n. 83; Cass. 11.12.1990, n. 11786; Cass. 22.6.1982, n. 3803 e Cass. 13.9.1974, n. 2489) dato che la liquidazione trasforma il debito di valore in debito di valuta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da

dispositivo, mentre quelle sostenute dalle altre parti possono essere compensate.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

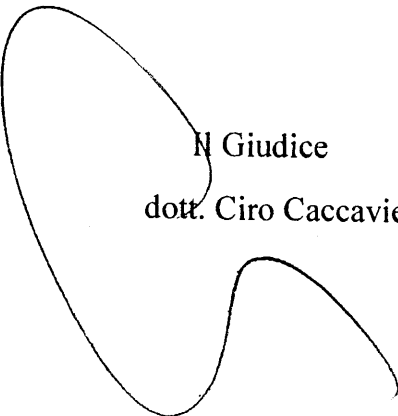
P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giancotti Cristian nei confronti di Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli con atto di citazione notificato il 10.12.05, così provvede:

1. dichiara la esclusiva responsabilità della Regione Campania e per l'effetto la condanna a pagare a Giancotti Cristian la somma complessiva di euro 820.000 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sulla somma annualmente rivalutata ed al tasso legale sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo;
2. condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 15.000 per onorario, euro 3.000 per diritti, euro 1.110 per spese ed euro 630 per la ctu;
3. compensa le spese sostenute dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli.

Napoli, 22.11.11

Il Giudice
dott. Ciro Caccaviello



Io sottoscritto avv. Ciro Gagliardi nella qualità di procuratore del sig. **Giancotti Cristian**, ed a tanto abilitato in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 16.09.1994 ai sensi della legge n. 53 del 21.01.1994, ho notificato copia dell'antescritto atto mediante spedizione dall'Ufficio Postale **Poste Business NA/2** in plico postale raccomandato a:

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore domiciliato per la carica in Napoli CAP 80132 (NA) alla Via Santa Lucia n. 81 ;

raccomandata A.R. n. 76487142/99-2 _____;

Napoli,



avv. Ciro Gagliardi

